

*Avv. Alessandra Faldetta*  
Corso Alberto Amedeo n° 21 - Palermo 90138  
Tel. - Fax.: 091/581639  
e-mail: [studiofaldetta@libero.it](mailto:studiofaldetta@libero.it)  
pec.: [alessandrafaldetta@peccavvpa.it](mailto:alessandrafaldetta@peccavvpa.it)

*Avv. Giuseppe Spada*  
Via Piemonte n° 32  
Tel. 06.42014441 - 06.42005567  
pec.: [giuseppespada@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppespada@ordineavvocatiroma.org)

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- Roma -**

**RICORSO**

dei sigg.ri:

- 1) **NALBONE SOFIA** nata a Caltanissetta il 20/10/2003,  
(C.F.: NLBSFO03R60B429Y);
- 2) **BONIFAZIO SIMONE** nato a Palermo il 05.05.2003,  
(C.F.: BNFSMN03E05G273W)
- 3) **LUGLIO GIULIA** nata a Palermo 28/06/2003,  
(C.F.: LGLGLI03H68G273Z)

**TUTTI** rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Faldetta del Foro di Palermo (FLD LSN 72P53 G273W - Tel./Fax. 091/581639 - **PEC:** [alessandrafaldetta@peccavvpa.it](mailto:alessandrafaldetta@peccavvpa.it)) e Giuseppe Spada del Foro di Roma (C.F.: SPDGPP68R16I754O - Tel. 06.42014441 - 06.42005567 - Fax 06.93380655 - **PEC.:** [giuseppespada@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppespada@ordineavvocatiroma.org)) - giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Piemonte n° 32 presso lo studio di quest'ultimo, presso il quale, in uno ai rispettivi difensori, dichiarano di voler ricevere le notifiche e comunicazioni relative al presente ricorso, anche a mezzo PEC, all'indirizzo: [giuseppespada@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppespada@ordineavvocatiroma.org)

**CONTRO**

- ❑ **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 96446770586, Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 ROMA;

- ❑ **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore *in carica*, C.F.: 80023730825, Piazza Marina 61, 90133 Palermo;
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **BARI**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA **BASILICATA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **BOLOGNA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **BRESCIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **CAGLIARI**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **CAMPANIA** - "L. VANVITELLI"
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **CATANIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **CATANZARO** "Magna Graecia"
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **CHIETI-PESCARA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI della **CALABRIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **FERRARA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **FIRENZE** Gabriele D'Annunzio
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **FOGGIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **GENOVA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **INSUBRIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **L'AQUILA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **MESSINA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **MILANO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **MILANO-BICOCCA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **MODENA e REGGIO EMILIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **MOLISE**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **Napoli Federico II**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PADOVA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PALERMO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PARMA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PAVIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PERUGIA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PIEMONTE ORIENTALE**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **PISA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **Politecnica delle MARCHE**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **ROMA "La Sapienza"**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **ROMA "Tor Vergata"**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **SALENTO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **SALERNO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **SASSARI**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **SIENA**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **TORINO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **TRENTO**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **TRIESTE**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **UDINE**
- ❑ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI **VERONA**

in persona dei rispettivi Rettori *in carica*.

**Tutti** rappresentati, difesi e domiciliati per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

- **CISIA**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: 01951400504, presso la sede legale in Via Malagoli 12 – 56124 Pisa, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata **cisiaonline@pec.it**;
- **CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: 00542591209, presso la sede legale in via Magnanelli 6/3 - 40033 Bologna, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata **cineca@pec.cineca.it**;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **BUCCHERI SILVIA** (*studente vincitore per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – 406• in graduatoria - punti 72,92*);
- **CATALANO GIORGIA** (*studente vincitore per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – 14.884• in graduatoria - punti 58,44*);
- **SCARITO LEANDRA** (*studente non vincitore che precede i ricorrenti in graduatoria – 17.740• in graduatoria – punti 57,16*);
- **FRANCHINA FRANCESCO** (*studente non vincitore che precede i ricorrenti in graduatoria – 17.440• in graduatoria – punti 57,30*);

#### **PER DICHIARARE, PREVIA SOSPENSIONE**

il diritto dei ricorrenti ad iscriversi (anche in sovrannumero) al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” o in subordine in “Odontoiatria e Protesi dentaria” per l'a.a. 2023-24 (ad eccezione, per tale subordinata, del ricorrente Bonifazio che non ha espresso, pure, tale opzione) presso l'Università degli Studi di Palermo presso la quale hanno sostenuto la prova e che TUTTI hanno indicato come prima sede universitaria scelta, o in subordine, presso una delle altre sedi universitarie - tutte opzionate dai ricorrenti - secondo l'ordine di scelta, previo

#### **ANNULLAMENTO**

- *del D.M. n. 583 del 24-06-2022, art. 13 (DOC. 1) nella parte relativa alle “Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025”*
- *del D.M. 1107/2022 del 22.09.2022 (DOC. 2) con il quale sono state definite le “modalità e i contenuti della prova di ammissione, c.d. test “TOLC”, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’ a. a. 2023/2024” e relativi allegati;*
- *del D.D. 30.11.2022 n. 1925 (DOC. 3) con il quale sono state definite le procedure ed i termini per lo svolgimento della PROVA;*
- *dell’Avviso MUR del 20.04.2023 (DOC. 4) con il quale sono state comunicate le **date di svolgimento delle prove di ammissione** relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024 per cui è causa;*
- *delle Delibere tutte adottate dagli Organi Accademici (Consiglio di Facoltà e/o Corso di Laurea e Senato Accademico) di Tutti gli Atenei con attivi i Corsi di Laurea per cui è causa, con le quali è stata determinata **L’OFFERTA FORMATIVA** che ha costituito il presupposto per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per l’a.a. 2023-24 (**atti presupposti - non conosciuti**);*
- *del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 76 del 10 febbraio 2023 (DOC. 5) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero (**atto presupposto**)*
- *del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 74 del 10 febbraio 2023 (DOC. 6) con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico*

in Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana), a.a. 2023/2024, dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia (*atto presupposto*);

- **del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 994 del 28 luglio 2023 e relativi allegati, (DOC. 7)** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero (*atto presupposto*);
- **del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 992 del 28 luglio 2023 e relativi allegati, (DOC. 8)** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero (*atto presupposto*);
- dell'**Avviso di rettifica (DOC. 9)** di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero», pubblicato il 4 agosto 2023 sul sito istituzionale del MUR;
- **del Decreto Rettorale n° D.R. 967/2023 Università degli Studi di Palermo (bando di concorso) del 13.02.2023 (DOC. 10)** che, nel recepire i Decreti Ministeriali sopra specificati, ha messo a concorso (*in via provvisoria*) per il **C.d.L. in Medicina e Chirurgia n° 320 posti (sede di Palermo)**; nonché **n° 68 posti** per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – Medit – Indirizzo Tecnologico + **2 riservati agli studenti extracomunitari**; nonché **n° 97 posti per la Sede di Caltanissetta + 3 riservati agli studenti**

extracomunitari; e per il **C.d.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria n° 25 posti + 1 riservato agli studenti extracomunitari** per l'a.a. 2023-24 (*atto presupposto*); *nonché del successivo Decreto Rettorale di integrazione dell'intero contingente dei posti messi a concorso per i C.d.L. per cui è causa, ove esistente (atto non conosciuto)*;

- *dei Decreti Rettorali di tutti gli Atenei coinvolti nella selezione per cui è causa che, ricalcando, di fatto, i contenuti del D.M. 1107/2022, hanno bandito il concorso in contestazione (atti non conosciuti)*;
- delle operazioni tutte espletate dal CISIA per la predisposizione, selezione, somministrazione, valutazione delle PROVE (costituite da 50 ITEMS) oggetto del concorso TOLC-MED per l'ammissione ai C.d.L. per cui è causa per l'a.a. 2023-24 e, quindi, della **PROVA DI AMMISSIONE**, consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA (*atti non conosciuti*);
- degli atti con i quali è stata nominata la **Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti** per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024, di cui non sono noti gli estremi, ove esistenti (*atti non conosciuti*);
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea (*atti presupposti - non conosciuti*);
- delle **OPERAZIONI** tutte e dei relativi **VERBALI** con cui la Commissione Tecnico Scientifica Interdisciplinare prevista dall'art. 9 del D.D. 1925/2022 ha validato le metodologie scientifiche utilizzate dal CISIA nella predisposizione dei quesiti, nonché delle procedure interne al CISIA di

scrittura, revisione e somministrazione delle stesse (*atti presupposti – non conosciuti*);

- della “banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA” (*atto non conosciuto*) dalla quale sono stati “estratti” i quesiti che hanno costituito la “prova unica” di ciascun singolo candidato/ricorrente;
- dei **CRITERI** e delle **MODALITÀ** utilizzate volti alla “*selezione ed assegnazione casuale*” dei quesiti ai candidati, nonché delle “*prove uniche*” così strutturate che sono state somministrate a ciascun singolo candidato/ricorrente, e degli atti tutti connessi alla loro predisposizione *in parte qua*; (*atti non conosciuti*);
- dei criteri di attribuzione dei punteggi (così come previsti nel D.M. 1107/2022 e nel D.D. 1925/2022) nonché delle operazioni tutte che hanno condotto all’attribuzione dei punteggi con i quali ciascun singolo candidato/ricorrente risulta inserito in graduatoria (*atti – questi ultimi – non conosciuti*) e degli ATTESTATI DEI RISULTATI rinvenibili nella pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale [cisiaonline.it](http://cisiaonline.it), nonché delle PROVE CORRETTE che non risultano, invece, pubblicate sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) accedendo al portale alla pagina personale di ciascun singolo candidato;
- dei VERBALI tutti DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO e delle “Sottocommissioni di aula” dell’Università di Palermo, compresi i registri d’aula *in parte de qua* (*atti non conosciuti*), nonché delle effettive MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA (*atti non conosciuti*);
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA e/o dal CISIA, ove esistenti;
- di tutti i provvedimenti di PRESA D’ATTO degli esiti delle valutazioni (ove esistenti), nonché della GRADUATORIA UNICA del Concorso per l’ammissione ai C.d.L. magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2023-24 pubblicata sul sito

del MIUR - ACCESSO PROGRAMMATO – CINECA in data 05.09.2023, nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a seguito degli **scorrimenti** e, quindi di **TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SCORRIMENTO**, non ultimo quello del 18.10.2023 nella parte in cui non consentono l'immatricolazione dei ricorrenti (*v. estratto graduatoria: DOC. 11*)

- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ai superiori atti relativi al concorso per cui è causa;

— o o o —

### **FATTO:**

In ottemperanza a quanto statuito dalla L.264/1999 “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, il Ministro dell’Università e della Ricerca con D.M. 1107/2022 del 22.09.2022 determinava le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico programmati per l’a.a. 2023-24 e 2024-25 tra i quali vanno ricompresi, tra l’altro, i **corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria** e con successivi decreti ha, poi, determinato il numero complessivo dei posti da mettere a concorso per l’accesso ai suddetti Corsi di laurea per l’a.a. 2023-24.

Nello specifico, per l’anno 2023, il MUR, nel tentativo di “*realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso, ripetibilità delle prove e possibilità di attingere a strumenti di miglioramento della preparazione iniziale*”, ha introdotto un sostanziale cambiamento nel sistema di accesso ai Corsi di laurea per cui è causa, statuendo che l’ammissione avvenga “*a seguito di superamento di apposita prova d’esame c.d. “TOLC” (TestOnLine CISIA)*” secondo le modalità ed i contenuti in dettaglio specificati nel citato DECRETO e nei relativi ALLEGATI,



nonché secondo le “PROCEDURE ED I TERMINI” definiti nel Decreto Direttoriale n. 1925/2022.

Le sessioni d'esame, rigorosamente strutturate con modalità informatiche da svolgersi attraverso la piattaforma CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso), sono state DUE, fissate la prima nel mese di **aprile** e la seconda nel mese di **luglio**, alle quali, tra l'altro, hanno potuto partecipare anche gli studenti del IV anno delle superiori.

Come si legge nell'Allegato 2 al D.M. 1107/2022 la prova di ciascuna sessione di TOLC-MED ha avuto per oggetto lo svolgimento di 50 *items* in 90 minuti secondo il seguente schema:

- **Comprensione del Testo e Conoscenze acquisite negli studi:** 7 domande in 15 minuti;
- **Biologia:** 15 domande in 25 minuti;
- **Chimica e Fisica:** 15 domande in 25 minuti;
- **Matematica e Ragionamento:** 13 domande in 25 minuti.

I quesiti, somministrati in giornate diverse e in diverse fasce orarie, sarebbero stati scelti con modalità RANDOM dal sistema, attingendo ad una “**banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA**” tali da costituire prove diverse per ciascun candidato.

Stante la diversità dei quesiti presenti in ciascuna singola prova, nel tentativo di assicurare un criterio equo ed oggettivo di valutazione per i test TOLC di nuova generazione, il MUR e il CISIA (in qualità di ente attuatore delle procedure di selezione) hanno, pertanto, messo a punto un meccanismo che si basa sulla “**equalizzazione**” dei punteggi assegnati a ogni quesito. In particolare, mediante un complesso algoritmo, ogni quesito è stato sottoposto, in sede di prima somministrazione (ovverosia nella sessione d'esame di aprile), alla verifica delle risposte offerte dai candidati e ad esso sarebbe stato assegnato un **premio**

indicizzato alla difficoltà dello stesso (*Coefficiente di facilità di un quesito*) valutato in base al numero di risposte corrette fornite dalla platea dei candidati.

In altre parole, al quesito che – al momento della prima somministrazione di aprile – ha avuto un **tasso di risposte corrette molto elevato** sarebbe stato attribuito un *coefficiente di facilità* **ALTO**; mentre al quesito che ha avuto un **tasso di risposte sbagliate molto elevato** sarebbe stato attribuito un *coefficiente di facilità* **BASSO**. Dalla somma dei *coefficienti di facilità* dei quesiti ne scaturisce il coefficiente di equalizzazione (premio/bonus) dell'intera prova.

Tal ultimo coefficiente, secondo il meccanismo di calcolo meglio precisato nell'all. 2 al D.M. 1107/2022, sarebbe stato utilizzato dalla P.A. per determinare il **punteggio equalizzato della prova ( $P_{eq}$ )** attribuito al candidato all'esito di ciascuna sessione d'esame.

E' questo secondo punteggio ( $P_{eq}$ ) - ed in particolare il migliore ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023-24, come scelto su istanza del candidato - quello che è stato, successivamente, utilizzato **AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE DI ACCESSO ai CdL per cui è causa.**

I ricorrenti, ambendo al diritto all'immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, hanno tutti partecipato alla selezione e, pur avendo tutti concorso per tutte le sedi d'Italia **hanno manifestato, come prima scelta, quella volta ad ottenere l'immatricolazione al C.d.L. in Medicina e Chirurgia presso la Sede di Palermo** dove, tra l'altro, hanno svolto la prova.

Il 05.09.2023 sul sito MUR-ACCESSO PROGRAMMATO è stata pubblicata la GRADUATORIA UNICA NAZIONALE ed **i ricorrenti, risultano esclusi dal diritto all'immatricolazione, per non essersi classificati entro il numero dei posti messi a concorso in funzione delle scelte espresse.** (*Sul punto si precisa che le sedi espresse dai singoli candidati/ricorrenti sono evincibili dalla **Graduatoria Unica** in atti prodotta per estratto: **DOC. 11**, o consultando **GRAD. on-line sul***

*sito Miur - Accesso Programmato, accedendo con username e password dei candidati prodotte agli atti: DOC. 12);*

La procedura di “scorrimento” della GRADUATORIA UNICA, che viene gestita dal MUR/CINECA, è piuttosto lenta e farraginoso stante che deve tenere conto delle comunicazioni che ciascuno Ateneo d’Italia va, via via, inoltrando con riferimento: agli studenti rinunciatari; a quelli iscritti ad anni successivi al 1° - che, quindi liberano posti; ai posti rimasti liberi per mancanza di extracomunitari partecipanti; e, non ultimo, alle preferenze manifestate dai vari candidati in ordine sia alla scelta della sede, che del Corso di Laurea.

L’ultimo scorrimento pubblicato dal CINECA, risulta aggiornato all’ 18.10.2023 (*v. Estratto Graduatoria: DOC. 11 o consulta GRAD. on-line sul sito Miur - Accesso Programmato, accedendo con username e password dei candidati/ricorrenti: DOC. 12*) e l’ultimo candidato immatricolato è:

- per il C.d.L. in **Medicina e Chirurgia** quello classificatosi al 17.479° posto della Graduatoria, con punti 57,27;
- per il C.d.L. in **Odontoiatria** quello classificatosi al 18.148° posto della Graduatoria, con punti 56,99;

Pertanto, allo stato, gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito un punteggio ai test rispettivamente di:

	<u>Posizione graduat.</u>	<u>Punti</u>	
<b>Nalbone Sofia</b>	<b>19.903</b>	<b>56,24</b>	(v. estratto graduat. / oppure si acceda attraverso username e password: <i>DOC. 11 – DOC. 12</i> )
<b>Bonifazio Simone</b>	<b>28.897</b>	<b>52,63</b>	(v. estratto graduat. / oppure si acceda attraverso username e password: <i>DOC. 11 – DOC. 12</i> )

Luglio Giulia	34.811	50,31	(v. estratto graduat. / oppure si acceda attraverso username e password: <i>DOC. 11 – DOC. 12</i> )
---------------	--------	-------	---

non risultano beneficiari neppure del diritto all'immatricolazione a seguito di scorrimento.

Il diniego del diritto all'immatricolazione del quale, gli odierni ricorrenti chiedono l'annullamento, così come le procedure selettive espletate per l'immatricolazione ai Corsi di Laurea per cui è causa, sono illegittimi, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO:**

### **I. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA e delle MODALITA' DI SVOLGIMENTO, NONCHE' DELLE PROCEDURE, TERMINI e CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI, e quindi dei:**

**D.M. 1107/2022; del D.D. 1925/2022 e dei Decreti Rettorali (tutti) *in parte qua* per:**

- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' E TRASPARENZA NELL'OPERATO DELLA P.A. riconducibili all'art. 97 COST, ma anche VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E DEGLI ART. 22 ss. DELLA L. 241/90.**
- **VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA GARANTITO DALL'ART. 24 COST.**

Si legge, nell'Allegato 2 al D.M. 1107\_2022, alla voce **DESCRIZIONE DEL MODELLO SCIENTIFICO**: *"...La predisposizione e la custodia dei quesiti è conseguente agli obiettivi posti alla base del modello scientifico. (...) Più nel dettaglio le prove saranno composte da quesiti la cui effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell'erogazione.*

*I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi.*

*Ne consegue che i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA, progressivamente alimentata e aggiornata, in grado di soddisfare l'esigenza di migliorare e mantenere nel tempo la qualità della selezione.*

*Anche in presenza di una banca dati riservata, è possibile comunque garantire tutti gli elementi di trasparenza attraverso la comunicazione dei criteri e dei singoli argomenti con cui si costruisce il test e delle procedure attraverso le quali si garantisce l'analoga difficoltà/selettività dei test sostenuti e la pubblicazione di esercitazioni molto simili al test per argomenti e difficoltà”.*

Dalla lettura del testo che precede appare immediata la contraddizione *in terminis* che, di fatto, estrinseca un conflitto tra i fondamentali principi che dovrebbero regolare lo svolgimento di un concorso pubblico.

**Com'è possibile mantenere segreta la banca dati utilizzata per lo svolgimento del concorso ed al contempo garantire la trasparenza della prova?!**

Tale scelta operata dal MUR, certamente in piena buona fede, confligge senza dubbio con l'INTERESSE LEGITTIMO del candidato ad esercitare, a prova definita, un esame attento e mirato dei quesiti che hanno costituito oggetto non solo del suo esame, ma anche di quello sostenuto dagli altri candidati che hanno partecipato al medesimo concorso.

Invero, solo l'accesso alla BANCA DATI COMPLETA ed alle relative soluzioni indicate come ESATTE dal MUR/CISIA può garantire al candidato:

- a) di verificare la corretta formulazione dei singoli quesiti e delle relative soluzioni proposte, al fine di valutarne la ragionevolezza; non sono mancate,*

infatti, nel passato pronunce di Questo Stesso Ecc.mo Collegio che hanno dichiarato: *“Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta”* (Cfr.: Tar Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 7346 del 21.06.2021 – Cfr. Cons. Stato sent. n° 158/2021);

b) di verificare la coerenza dei quesiti somministrati con i programmi oggetto del concorso, come indicati nell’Allegato 1 al D.M. 1107/2022.

Già solo per questo la segretezza della banca dati, come prevista dal Decreto, costituisce motivo di illegittimità, inquadrandosi, altresì, nella VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (EX ART. 24 Cost.), giacché **il candidato non può, in alcun modo, neanche a posteriori, verificare la legittimità dell’operato della P.A. nella predisposizione dei contenuti della prova stessa.**

Ma v’è di più, la composizione *casuale* di ciascuna singola prova somministrata ai diversi candidati e l’impossibilità dei candidati di conoscere le prove somministrate agli altri, impedisce, altresì, di verificare che per tutte le PROVE sia stata rispettata la corretta distribuzione del numero dei quesiti per sezione, ed anche che all’interno di ciascuna sezione sia stata rispettata una proporzionale distribuzione di quesiti per singola disciplina: ad esempio non è possibile verificare se in tutte le PROVE somministrate, con riferimento alla sezione di Chimica e Fisica composta da 15 items, sia stato ripartito proporzionalmente il numero di domande di fisica e di chimica.

- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’IMPOSSIBILITA’ PER IL CANDIDATO DI**

**ACCERTARE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
ALLA PROVA DALLO STESSO SOSTENUTA**

- **DIFETTO DI MOTIVAZIONE      INFICIANTE      LA CONCRETA  
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE,      ANCHE      IN      ASSENZA  
DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI MEDESIME.**

Ma v'è di più, il farraginoso sistema di equalizzazione dei punteggi, che nell'idea del MUR avrebbe dovuto garantire “*una selezione in ingresso equa ed efficace*”, di fatto non consente al candidato di verificare - sempre nel rispetto del **PRINCIPIO DI TRASPARENZA** - che il “*punteggio equalizzato*” attribuito alla prova dallo stesso “univocamente sostenuta” sia corretto.

Invero alla prova svolta dal candidato, secondo quanto statuito nell'all. 2 al D.M. 1107/2022 vengono attribuiti 2 tipi di punteggio:

- *punteggio non equalizzato (Pne) che è uguale alla somma dei punti ottenuti dal partecipante in base alle risposte date ai quesiti, così valutate:*
  - 1 punto per ogni risposta esatta;
  - meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
  - 0 punti per ogni risposta non data.
- *il punteggio equalizzato (Peq) che si ottiene sommando al punteggio non equalizzato della prova (Pne) il coefficiente di equalizzazione della prova (Ceq):*  
$$Peq = Pne + Ceq$$

E' questo secondo punteggio ( $P_{eq}$ ), come meglio specificato in FATTO, quello utilizzato **AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE DI ACCESSO ai CdL** per cui è causa.

Orbene, a prescindere dalla valutazione nel merito dell'efficacia dell'algoritmo utilizzato ai fini di una corretta equalizzazione della prova - argomento questo che verrà affrontato in prosieguo - ciò che preme rilevare, al fine di delegittimare le modalità operative seguite dal MUR/CISIA, è che i “CRITERI

DI CALCOLO”, per la VALUTAZIONE DELLE PROVE CON L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO EQUALIZZATO, seppur pubblicati nell’allegato 2 del D.M. 1107/2022 NON CONSENTONO – da soli - AL CANDIDATO DI ACCERTARE CHE IL “PUNTEGGIO EQUALIZZATO” ATTRIBUITO ALLA PROVA SOSTENUTA SIA CORRETTO e ciò perché non è in possesso di fondamentali dati dell’intera prova d’esame, indispensabili a risolvere l’algoritmo dal quale viene fuori il punteggio medesimo.

Seppure, infatti, nell’attestato/report della prova sostenuta dal candidato (v. attestati dei ricorrenti agli atti: **DOC. 13**) rinvenibile nella sua AREA PERSONALE si legge:

*“Il punteggio equalizzato della prova è ottenuto sommando i punteggi equalizzati delle quattro sezioni presenti.*

*Per ogni sezione della prova di “NOME CANDIDATO”:*

- *il punteggio equalizzato è calcolato sommando 1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 per ogni risposta errata e il **coefficiente di equalizzazione***
- *il coefficiente di equalizzazione è calcolato sottraendo al numero di quesiti della sezione la somma dei **coefficienti di facilità** di tutti i quesiti presenti nella sezione stessa.*

*Per ogni quesito:*

- *il coefficiente di facilità è il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui è stato somministrato durante la sessione di aprile 2023”.*

il CANDIDATO, comunque, non è in possesso:

- né del **Coefficiente di facilità di ciascun singolo quesito** che compone la prova dallo stesso univocamente sostenuta, ovverosia del **“valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli *N* partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione”;**



- né del numero “**N**” *dei partecipanti ai quali il singolo quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione* (che, come si legge, viene identificato nella prima sessione di esame);
- né, a sua volta, delle variabili  $N_c$ ,  $N_s$  ed  $N_0$ , rispettivamente indicanti: “ **$N_c$**  *il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito*,  **$N_s$**  *il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito*,  **$N_0$**  *il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito*” ed utilizzate per la determinazione del medesimo coefficiente,
- né, di conseguenza, del **Coefficiente di equalizzazione** ( $C_{eq}$ ) della prova dallo stesso sostenuta. Quest’ultimo dato, infatti, seppure risulta indicato nel report/attestato (**DOC. 13**) della sua prova, non è, comunque, verificabile!

Il meccanismo di selezione/valutazione, così strutturato, crea una evidente **VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE** perché non mette a disposizione del complesso dei candidati o anche del singolo che richiede l’accesso agli atti la globalità dei DATI sulla base dei quali sono stati calcolati i *coefficienti di facilità* che portano all’individuazione del *bonus* da applicare al punteggio grezzo ( $P_{ne}$ ) per ottenere la valutazione equalizzata. Inoltre il candidato non ha modo di sapere se i quesiti selezionati per la sua prova hanno avuto una estrazione con minore o maggiore frequenza rispetto agli altri presenti in banca dati (non conosce il valore “N” dei candidati ai quali è stato proposto – in sede di “estrazione casuale” il singolo quesito), né può conoscere le risposte date dai candidati che si sono confrontati con tali quesiti nella fase di calibrazione e, di conseguenza, non potrà venire a conoscenza dei dati sulla base dei quali è stato determinato il punteggio aggiuntivo effetto dell’equalizzazione.

Ogni funzione matematica, infatti, data una relazione che lega le variabili, non consente di risalire al valore calcolato dalla formula algoritmica in assenza di tutti i dati che la compongono, eccetto quello di interesse.

Per verificare l'algoritmo di equalizzazione, pertanto, al fine di avere contezza dei valori sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo occorrerebbe conoscere *il numero di estrazioni del quesito (N) e le occorrenze in cui il quesito è risultato con risposta corretta (N<sub>c</sub>), sbagliata (N<sub>s</sub>) o non data (N<sub>0</sub>).*

Volendo semplificare, si può senza ombra di dubbio affermare che, così come per **“verificare”** il risultato/prodotto di una **moltiplicazione** è necessario conoscere i **“fattori”** e per **“risalire”** a uno dei **“fattori”** occorre la conoscenza del risultato e dell'altro **“fattore”**, parimenti, per verificare il **“punteggio equalizzato”** assegnato alle prove svolte da ciascun singolo partecipante/ricorrente è necessario ed imprescindibile conoscere le variabili sopra specificate.

In buona sostanza, in mancanza degli strumenti di verifica o anche dei verbali delle operazioni esemplificativi delle attività espletate con riferimento ai DATI UTILIZZATI per addivenire al risultato della valutazione – ATTI questi non forniti dalla P.A. neppure in esito alle richieste di accesso agli atti già formulate (v. **DOC. 16**) (e che, in Questa Sede saranno oggetto di specifica richiesta istruttoria) – il candidato, in palese violazione dei generali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'operato della P.A. – dovrà credere per fede al PUNTEGGIO EQUALIZZATO assegnato alla sua prova!

Sul punto, anche se con riferimento a diversa selezione, Questo Ecc.mo Tribunale ha recentemente statuito che: *“la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione ... non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l'esito del giudizio reso dalla Commissione e l'oggetto della valutazione”* (cfr. Tar Lazio, sez. III, sent. n° 14128/2023 del 22.09.2023) .

ooo

Ma v'è di più, se pure la P.A., anche a seguito di ordine di Questo Ecc.mo Giudicante, rendesse accessibili tutti i dati necessari per verificare l'algoritmo,

parimenti l'intero meccanismo di valutazione dovrebbe essere considerato illegittimo per manifesta irragionevolezza, illogicità ed abnormità dei criteri - sempre lesivi del principio di trasparenza - stante la MANCANZA DEL REQUISITO DELLA IMMEDIATA INTELLEGIBILITÀ DEL “RISULTATO” che andrebbe, comunque, verificato con l'ausilio di un consulente informatico/matematico.

Ed ancora, l'intellegibilità dei criteri di valutazione non consentendo di comprendere l'iter logico seguito dalla P.A. per addivenire al VOTO NUMERICO assegnato al candidato, svislisce il valore del voto stesso, integrando, altresì, il vizio di DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Di contro, fino alla prova dello scorso anno – com'è noto – il candidato accedendo alla propria ***pagina personale*** sul sito del MUR/ACCESSO PROGRAMMATO, già pochi giorni dopo lo svolgimento del concorso, poteva, in piena autonomia, visionare la propria prova e la relativa valutazione e verificarne la correttezza con semplici calcoli matematici (ADDIZIONI E SOTTRAZIONI). Sic!

— o o o —

La mancanza del dato sul numero delle occorrenze di selezione di un quesito dalla banca dati fa, poi, sorgere, il ragionevole dubbio – anch'esso non verificabile - circa l'effettiva casualità dell'estrazione dei quesiti per l'assemblaggio delle prove; ove si scoprisse che un determinato quesito di una certa disciplina fosse stato estratto un numero significativamente diverso rispetto a un altro quesito dello stesso ambito si potrebbe ravvisare un *vulnus* nella “procedura casuale” di selezione che non avrebbe i necessari requisiti per essere definita tale. SIC!!

— o o o o —

**II. SULLA ILLEGITTIMITÀ' DELLA PROVA e DELLE SPECIFICHE MODALITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE COME PREVISTE DAL D.M. 1107/2022 E DAL D.D.1925/2022 PER:**

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A.**  
con riferimento al “TEMPO” a disposizione dei candidati per lo svolgimento della PROVA.

Il D.M. 1107/2022 (*modalità e contenuti*) statuisce che la prova sarà strutturata in **50 items** divisi per sezioni, da svolgersi in **90 minuti**, secondo il seguente schema:

Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC _ MED)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
<b>Comprensione del Testo e Conoscenze acquisite negli studi</b>	7	15 minuti
<b>Biologia</b>	15	25 minuti
<b>Chimica e Fisica</b>	15	25 minuti
<b>Matematica e Ragionamento</b>	13	25 minuti
	50	90 Minuti

Il Decreto Direttoriale 1925/2022: contenente le *specifiche tecniche di erogazione dei test* stabilisce all'art. 1, n. 7

*“a) la prova dura al massimo 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a tempi aggiuntivi;*

*b) ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”.*

Di seguito si dimostrerà come tali modalità di svolgimento della prova siano illegittime.

Invero, la PROVA con la quale si sono misurati gli odierni ricorrenti rientra nell'alveo delle *prove con test selettivi a tempo* da svolgersi con modalità automatizzate; ciò implica che il fattore TEMPO col quale si confrontano i candidati, deve, RAGIONEVOLMENTE, poter essere pienamente e funzionalmente impiegato.

Svolgere **50 quesiti in 90 minuti**, significa che il candidato può, mediamente, dedicare 1,8 minuti a ciascun quesito e, ragionevolmente, che **ciascun candidato, dovrebbe poter fruire in modo funzionale alle proprie attitudini e competenze individuali di tutto il tempo messo a disposizione per la prova.**

Di contro, la segmentazione della prova in sezioni, con la previsione di un tempo specifico per ciascuna sezione e l'impossibilità di poter *“scorrere in avanti ed in dietro”* tra una sezione e l'altra - sia che il candidato scelga di utilizzare per ciascuna sezione tutto il tempo previsto o che decida di avanzare alla sezione successiva rinunciando al tempo residuo (così recita il Decreto Direttoriale 1925/2022), risulta essere illogica e irragionevole, giacché impedisce, di fatto, al candidato di dedicare alla risoluzione di ciascun singolo quesito – a prescindere dalla sezione di appartenenza - il tempo che ritiene necessario in base alle proprie competenze/conoscenze; attitudini; capacità logico-deduttive e soprattutto nel momento che ritiene funzionalmente opportuno – anche solo comparato al suo livello di concentrazione e/o alla sua ansia.

Entrando nello specifico si evidenzia come, col vecchio sistema di selezione (quello cartaceo), certamente replicabile nella prova somministrata con modalità informatizzate, il candidato poteva:

- **scegliere di dedicare a ciascun quesito presente nella prova, a prescindere dalla “sezione/materia” di appartenenza, il tempo che riteneva necessario;**

- tralasciare, temporaneamente, di risolvere un quesito particolarmente ostico ad una prima lettura, per decidere di approcciarvisi in un momento successivo;
- scegliere di svolgere prima i quesiti di una sezione/materia a lui più congeniale per poi dedicarsi a quelli di un'altra sezione;
- scegliere di non risolvere alcun quesito di una sezione/materia e, quindi, di non “dedicarci tempo” e di impiegare il tempo risparmiato all'esame ed alla risoluzione dei quesiti di altra “materia”;
- rivedere le risposte date e correggerle fino all'ultimo minuto a disposizione, a prescindere dalla sezione di appartenenza del quesito;

poteva, in buona sostanza, impiegare, i 90 minuti previsti per la prova in modo pieno e funzionale.

Di contro l'attuale sistema imponendo un tempo standardizzato per ciascuna sezione/materia, ed impedendo la possibilità di “scorrere avanti ed indietro” da una sezione all'altra, mortifica l'individualità e la diversità nell'approccio alla PROVA del singolo candidato che, nel rispetto del PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA (*art. 3 Cost.*), dovrebbe essere libero di utilizzare al meglio il tempo a disposizione, secondo le proprie strategie, al fine di conseguire il miglior risultato possibile, cosicché, possa, davvero, dimostrare di essere il più CAPACE E MERITEVOLE di perseguire l'obiettivo (il superamento della prova) funzionale a raggiungere i gradi più alti degli studi (*art. 34 Cost.*).

Ancora più illogico appare il sistema di selezione, sempre con riferimento al fatto che il candidato non può liberamente gestire tutto il tempo a disposizione in modo a lui più congeniale, se si considera che non è prevista una soglia minima di punteggio per ogni sezione ai fini del superamento della prova! SIC!

— °°° —

### III. ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA CON RIFERIMENTO AI CRITERI ED ALLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO EQUALIZZATO

- VIOLAZIONE ART. 3 COST. - MANCATO RISPETTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI, NONCHE' DELL'ART. 34 COST. A TUTELA DELLA SALVAGUARDIA DEI CANDIATI PIU' MERITEVOLI;
- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A.

Con i ragionamenti che seguono si renderà evidente a Questo Ecc.mo Giudicante come il sistema della “calibrazione/equalizzazione” dei quesiti solo nella 1° sessione d’esame (aprile) così come previsto dall’all. 2 del D.M. 1107/2022, coniugato al fatto che i quesiti che compongono ciascuna singola PROVA vengono selezionati in modo casuale nelle 2 tornate di aprile e luglio può, “potenzialmente”, creare delle discrasie tali da svantaggiare – nella seconda tornata d’esame - un candidato più “talentuoso” e, quindi “meritevole”, rispetto ad uno meno “performante”.

Invero, sapendo che: *“il coefficiente di facilità di un quesito erogato in un periodo è un numero compreso tra -0,25 e 1”* e che il *“Coefficiente di facilità di una prova (CdFp) è la somma dei coefficienti di facilità dei K (50) quesiti che la compongono”* (cfr. all. 2 al D.M. 1107/2022 in parte qua) si potrebbero avere prove con un **“coefficiente di facilità”** che varia con un *range* tra: **50 e - 12,50**

$$CdF_p = \sum_{i=1}^{50} CdF_i = [1 + 1 + \dots + 1]_{50\ volte} = 50$$

$$CdF_p = \sum_{i=1}^{50} CdF_i = [-0,25 + (-0,25) + \dots + (-0,25)]_{50 \text{ volte}} = -12,50$$

Poiché, poi,  $C_{eq} = V_{max} - CdF_p$ , dove :  $V_{max} = 50$  (*valore massimo del punteggio non equalizzato della prova che si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova*), ne deriva che  $C_{eq}$  è variabile in un range che va da **0** a **62,50**.

$$C_{eq} = V_{max} - CdF_p = 50 - 50 = 0 \quad (\text{valore MINIMO di } C_{eq})$$

$$C_{eq} = V_{max} - CdF_p = 50 - (-12,50) = 50 + 12,50 = 62,50 \quad (\text{valore MASSIMO di } C_{eq})$$

Ciò posto, sapendo che il **PUNTEGGIO NON EQUALIZZATO** ( $P_{ne}$ ) della prova è dato dalla somma dei seguenti punteggi:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

poiché il punteggio, ai fini dell'inserimento in graduatoria, è quello equalizzato  $P_{eq}$  che si calcola secondo la seguente formula:  $P_{eq} = P_{ne} + C_{eq}$ , risultando il  $C_{eq}$  - per come sopra evidenziato - variabile tra un range che va da **0** a **62,5** si potrebbero verificare gli scenari di seguito esemplificati:

### **1° esempio**

Un candidato **X** che si sia “casualmente” trovato a confrontarsi con una PROVA DIFFICILE alla quale sia stato attribuito, secondo la precedente equalizzazione/calibrazione dei quesiti che la compongono, il MASSIMO  $C_{eq}$ , ovverosia **62,5** e **non abbia risposto ad alcuno dei 50 items** e che quindi abbia un  $P_{ne}$  pari a **0**, otterrà, all'esito della valutazione, un  $P_{eq}$  di **62,5** così determinato:  $P_{ne} (0 \times 50) + (C_{eq}) = (0 + 62,5) = \mathbf{62,5 \quad PUNTEGGIO}$



***EQUALIZZATO ( $P_{eq}$ ) del candidato X che non ha risposto ad ALCUN QUESITO.***

**DI CONTRO**

**2° esempio**

Un candidato Y che si sia “casualmente” trovato a confrontarsi con una PROVA FACILE alla quale sia stato attribuito, secondo la precedente calibrazione dei quesiti che la compongono, il MINIMO  $C_{eq}$ , ovverosia 0 ed **abbia risposto correttamente a tutti i 50 items** che la compongono conseguendo, quindi, un  $P_{ne}$  pari a 50, otterrà, all’esito della valutazione un  $P_{eq}$  di 50 così determinato:  $P_{ne} (1 \text{ punto} \times 50) + (C_{eq}) = (50 + 0) = 50$  **PUNTEGGIO EQUALIZZATO ( $P_{eq}$ ) del candidato Y che ha risposto CORRETTAMENTE a TUTTI i 50 quesiti (seppure di una prova calibrata e, quindi definita come PIÙ FACILE). (cfr. per una migliore comprensione del “vulnus” la *Consulenza Tecnica a firma dell’ing. informatico Giacinto Giambalvo che si allega: DOC. 14*).**

Di fatto, se confrontiamo i risultati conseguiti dai candidati negli esempi sopra rappresentati - che, certamente, risultano essere statisticamente possibili a fronte di un criterio di “selezione casuale” dei quesiti - con il punteggio conseguito dall’ultimo degli immatricolati in Graduatoria per il CdL. in Medicina: 57,27 punti (cfr. *Graduatoria per estratto (v. DOC. 11) oppure dal sito Accesso Programmato-MUR accedendo con le credenziali dei ricorrenti: v. DOC. 12*) possiamo, immediatamente, constatare che il Candidato X, pur non avendo risposto a nessuna domanda, avendo conseguito un  $P_{eq}$  di 62,5 risulterebbe nella platea dei beneficiari del diritto all’immatricolazione; di contro, il candidato Y, pur avendo risposto correttamente a tutti i 50 items della sua prova, avendo conseguito un  $P_{eq}$  di 50, risulterebbe escluso dal diritto all’immatricolazione.

**Ma chi può dirci se il candidato Y - ove fosse “casualmente” capitata a lui la prova estratta per il candidato X - non avrebbe, pure, risposto correttamente ad un elevato numero di quesiti o perfino a tutti, arrivando,**

**addirittura, a conseguire il punteggio equalizzato (Peq) di 112,5 (Pne 50 +Ceq (max) 62,5 = Peq 112,5 ?!**

Questo meccanismo, in altre parole, attribuendo un punteggio *bonus di equalizzazione massimo* che può raggiungere fino a **62,5 punti** (con ciò arrivando, addirittura ad aumentare il punteggio grezzo massimo  $P_{ne}$  del 125%), può portare a delle storture secondo le quali, ad esempio, uno studente di eccezionale preparazione di fronte a una prova selezionata con quesiti classificati, ancorché a posteriori, come FACILI, vedrà riconosciuto il suo merito in maniera soltanto parziale perché non avrà potuto beneficiare di un coefficiente di equalizzazione che ne premi le capacità; viceversa, un candidato di media preparazione che risponde in modo parziale sull'ammontare totale di quesiti classificati, ancorché a posteriori, come DIFFICILI, potrà prendere un punteggio superiore a quello del predetto studente meritevole che ha risposto a tutti i quesiti.

Il meccanismo attuale, infatti, consente comunemente a studenti che hanno risposto correttamente a un minor numero di quesiti di ricevere un punteggio equalizzato anche significativamente superiore rispetto a quello di altri candidati che hanno risposto correttamente a un maggior numero di quesiti e che, indipendentemente dalla preparazione degli stessi, si vedranno riconosciuti un *bonus* minore a causa della “casuale” estrazione sfavorevole dei quesiti più FACILI.

Per quanto sopra, l'articolazione dei quesiti e il loro assemblaggio in maniera casuale o presunta tale e non su una base definita precedentemente rispetto a un criterio quanto più possibile oggettivo può creare significative differenze tra gli esiti equalizzati dei test che potrebbero avvantaggiare candidati di media preparazione rispetto ad altri che ne hanno una pregevole e ciò in evidente violazione dei principi di equità e oggettività che dovrebbero contraddistinguere ogni procedura di selezione al fine di privilegiare i più meritevoli e non rischi,

invece, di penalizzarli per un puro fatto affidato al caso o, peggio, a un algoritmo di selezione poco raffinato in tal senso.

Di contro, i correttivi al sistema utilizzato nel concorso per cui è causa esistono.

**Potrebbe, invero il MUR proporre una selezione:**

- in cui ai quesiti presenti in banca dati sia attribuito un *coefficiente di facilità* che assuma un intervallo di valori molto più limitato, tale da impedire il verificarsi delle “storture” sopra evidenziate;
- con una PROVA UNICA, da svolgersi coevamente, in tutte le sedi universitarie d'Italia, come quella del modello somministrato fino allo scorso anno, magari su supporto informatico, nella quale i quesiti che la compongono siano uguali per tutti, seppure assemblati secondo un diverso ordine.

Del resto, non sfuggirà a Questo Ecc.mo Giudicante come quest'anno, proprio a causa dell'irragionevolezza del sistema e delle sue innumerevoli falle sotto molteplici profili, i numeri dei ricorrenti siano esponenzialmente lievitati rispetto agli ultimi anni! SIC!.

— o o o —

**ANCORA OMBRE SUL SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE ADOTTATO:**

- **CONFLITTO TRA NORME e VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA sotto altro profilo.**

Si legge all'Art. 9 (*Punteggio equalizzato*) del D.M. 1107/2022:

*“1. Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d'accesso e la valutazione comparativa dei risultati, **il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova**, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*

2. L'*equalizzazione* avviene *ex post* per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori, previste dall'*Allegato 2*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Di contro, difformemente da quanto statuito nel predetto articolo, **nell'allegato 2 del medesimo D.M.** è specificamente previsto: *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”*, con ciò escludendo che nella sessione d'esame di luglio venga rideterminato un nuovo coefficiente di equalizzazione dei punteggi!

Ora, a parte la macroscopica contraddizione all'interno, addirittura, del medesimo atto amministrativo, certamente rilevante sotto il profilo della ILLEGITTIMITÀ PER CONFLITTO TRA NORME, giova evidenziare che se “equalizzare” significa appianare le differenze al fine di *garantire l'omogeneità delle prove somministrate ed assicurare il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti* allora il MUR avrebbe dovuto implementare un sistema che riuscisse a prevenire le distorsioni connesse al fatto che:

- 1) la **platea dei concorrenti** alla prova in questione risulta essere **eterogenea in termini di preparazione** all'interno di una stessa sessione d'esami, stante che non è verosimile che la preparazione dei concorrenti del 4° anno di scuola superiore sia comparabile a quella dei concorrenti del 5° anno;
- 2) **l'utilizzo della medesima banca dati per le due sessioni d'esame avrebbe potuto consentire**, ancorché solo potenzialmente, **ai concorrenti che hanno partecipato alla 1° sessione di vedere replicate alcune domande già presenti nella prima sessione, avvantaggiandoli**;
- 3) **la platea dei candidati tra la prima e la seconda sessione è stata differente anche in termini quantitativi**: i partecipanti alla sessione di Aprile sono stati 69.317; mentre i partecipanti alla sessione di Luglio 76.672 (**cfr.** dati forniti dal CISIA - **DOC. 14, anche accedendo al LINK:**

<https://www.cisiaonline.it/tolc-med-e-vet-i-dati-della-sessione-estiva/>) oltre che di livello di preparazione;

Invero, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui al comma 2 dell'art. 3 Cost. che impone di **trattare in modo uguale situazioni uguali, ed in modo differente situazioni differenti**, appare evidente come la P.A. avrebbe dovuto procedere alla determinazione del coefficiente di facilità della prova in ciascuna singola sessione di esami, ed applicarlo, poi alla specifica platea di riferimento.

Tra l'altro, non può tralasciarsi di evidenziare come il fatto che il coefficiente di facilità dei quesiti (*Cdf*) sia stato determinato SOLO all'esito della prima sessione d'esami alla quale hanno, pure, partecipato studenti del 4° anno delle superiori, coniugato al fatto che ad Aprile l'intera platea di candidati aveva, giocoforza, un grado di preparazione minore rispetto a Luglio ha, certamente, falsato gli esiti dell'equalizzazione innalzando il valore del coefficiente in termini di difficoltà, con un effetto distorsivo a catena che, per quanto evidenziato sopra e nella CTP (v. **DOC. 14**), stante la casuale estrazione dei quesiti, avrà contribuito ad alterare ulteriormente, la PAR CONDICIO, privilegiando i candidati che, **per puro caso**, a luglio, si sono trovati a svolgere una prova con quesiti calibrati come DIFFICILI in base alle *performances* di una platea di concorrenti (quelli di Aprile) poco preparata ed avranno visto, solo per questo, attribuirsi un punteggio aggiuntivo BONUS elevato!

In sintesi appare più che evidente come il sistema adottato dal MUR abbia finito per privilegiare il candidato FORTUNATO, piuttosto che il candidato effettivamente MERITEVOLE.

Di contro, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 1107/2022 e dei più volte citati principi di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità dell'operato della P.A., sarebbe stato opportuno - **diversamente dalle pratiche seguite** – rimodulare, nella seconda sessione d'esame, il coefficiente di facilità dei singoli quesiti in coerenza con il diverso "campione" dei partecipanti alla prova.

Non può trascurarsi, in ultimo, di rilevare che, sempre il rispetto del *principio di ragionevolezza* impone alla P.A. di valutare, nel corso del procedimento amministrativo, anche con riferimento alla sua fase istruttoria, quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse con il minor sacrificio degli interessi, pubblici o privati, confliggenti.

Nella fattispecie, se da un canto non può trascurarsi l'esigenza della P.A. di utilizzare uno strumento che sia al contempo idoneo a valutare la preparazione dei candidati ma che consenta, anche, velocità di correzione; dall'altro, tale esigenza, non può, minimamente pregiudicare il diritto dei candidati al rispetto dei valori costituzionali di imparzialità e trasparenza nella valutazione.

Ora, poiché al fine del sindacato di legittimità di un atto - nella fattispecie, la *prova a quiz* per l'accesso ai Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico (Medicina ed Odontoiatria) per l'a.a. 2023-24 - non ci si deve chiedere se un certo valore isolatamente considerato sia stato sacrificato, ma, piuttosto, se il sacrificio sia ragionevole tenuto conto della pluralità dei valori e della necessità di stabilire un equilibrio tra loro (v. **Cons. Stato, Ad. Plen. 6.2.1993, n° 3/93**), ne deriva che, poiché nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori costituzionalmente garantiti di trasparenza, imparzialità ed eguaglianza (art. 97 e 3 Cost.), tale prova, nonché le sue modalità di svolgimento e correzione, sono illegittime.

ooo

## **SULL'ILLEGITTIMITA' DEL SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE**

### **SOTTO ALTRO PROFILO:**

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 9, COMMA 3 D.P.R. 483/1997**

Gli artt. 12 del D.P.R. 487/1994 e 9, comma 3 del D.P.R. 443/1997 che regolamentano le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici impongono – nel rispetto del principio di trasparenza - che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle*

*prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.*

Di contro, per quanto sopra estrinsecato, non sfuggirà a Questo Ecc.mo Giudicante come il “MODELLO SCIENTIFICO delineato **nell’Allegato 2** al **DM 1107/2022** ed il meccanismo di equalizzazione utilizzato per addivenire alle valutazioni finali dei candidati ( $P_{eq}$ ) ai fini del loro inserimento in graduatoria dipendano non da criteri oggettivi predeterminati, ma da circostanze postume, aleatorie e casuali quali:

- le *performances* di tutti i concorrenti che hanno partecipato alla selezione nella tornata di Aprile determinando, quindi, SOLO A POSTERIORI, i Coefficienti di Facilità dei singoli quesiti, funzionali all’attribuzione del BONUS ( $C_{eq}$ );
- la “casuale” estrazione dei quesiti oggetto della prova somministrata al candidato medesimo, rendendola più o meno difficile, con ciò variando il Coefficiente di facilità della prova ( $C_{dFP}$ ) stessa e, quindi incidendo, sempre
  - A POSTERIORI – nell’attribuzione del BONUS (Coefficiente di equalizzazione) da aggiungere al punteggio grezzo.

Anche per questo è illegittimo oltre che per violazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza anche per VIOLAZIONE DI LEGGE, il sistema di valutazione delle prove per cui è causa!

— o o o —

**IV. ILLEGITTIMITA’ del D.M. 1107/2022 e relativi allegati; nonché di tutti gli atti e le procedure (i Bandi di concorso dei singoli Atenei; l’utilizzo di una BANCA DATI unica e riproposta nelle due sessioni d’esame; gli esiti della selezione così svoltasi) che hanno regolamentato le prove selettive per cui è causa, per:**

- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ NELL’OPERATO DELLA P.A. PREVISTI DALL’ART. 97 COST. E**

**DALLA L. 241/90; NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E, QUINDI, DI PARI OPPORTUNITA' DI ACCESSO. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'OBLIGO DI GARANTIRE LA "SEGRETEZZA DEI QUESITI OGGETTO DELLA PROVA".**

- **VIOLAZIONE** dell'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (segretezza delle prove) che regola i pubblici concorsi, e del **D.P.R. 686/1957 sui concorsi pubblici**

Si legge nell'**allegato 2 al DM 1107/2022** ***"Il nuovo sistema di accesso (...) ha l'obiettivo di realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso, ripetibilità delle prove e possibilità di attingere a strumenti di miglioramento della preparazione iniziale"***.

Ebbene, da un'attenta disamina delle modalità di predisposizione, strutturazione e somministrazione dei "TOLC" per cui è causa, non potrà non rilevarsi che la "PROVA" con la quale si sono confrontati gli odierni ricorrenti NON SODDISFA, neppure lontanamente l'OBIETTIVO del Ministero, risultando, invece, il sistema TOLC-MED "altamente vulnerabile" nel garantire la **"SEGRETEZZA DELLA PROVA"**, anche in difformità a quanto previsto dall'**art. 11 D.P.R. 9.5.1994, n. 487**

Invero, a prescindere dall'esito delle vicende giudiziarie circa la presunta illegittima "mercificazione" dei test oggetto della PROVA, vicende queste di rilevanza penale che sono apparse con "TITOLONI" nelle principali testate giornalistiche del Paese immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso e che, in questa sede, a modesto parere di questa difesa, poco rilevano, ciò che corre obbligo evidenziare e che, invece, rileva è che:

- per esplicita disposizione del D.M. 1107/2022 la prova TOLC-MED sarà somministrata in due sessioni d'esame l'anno **attingendo**, tra una sessione e



l'altra, alla stessa Banca Dati predisposta dal CISIA e “teoricamente secretata”;

- per esplicita disposizione dell'All. 2 al D.M. 1107/2022 *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”*.

Quanto previsto in Decreto e nell'ALLEGATO presuppone, dunque, necessariamente: o che tutti i quesiti della BANCA DATI CISIA vengano erogati nella prima sessione d'esami, tanto da poter attribuire a tutti un *coefficiente di facilità*; oppure che i quesiti erogati ad Aprile – seppure non costituenti l'intera BANCA DATI CISIA - vengano, comunque, riproposti nella sessione d'esame di luglio in quanto già “catalogati” con il “coefficiente di facilità”.

In entrambi i casi, il sistema di selezione, così predisposto, presenta un macroscopico *vulnus*, ovverosia la possibilità – seppure in astratto – che, la BANCA DATI (che avrebbe dovuto rimanere secretata) venga in parte ricostruita attraverso le esperienze dei candidati che hanno partecipato alla prima sessione TOLC, avvantaggiandoli in sede di seconda somministrazione; o quel che è peggio – stante il criterio casuale di selezione dei quesiti - che taluni candidati si siano ritrovati a Luglio, a confrontarsi con quesiti già oggetto della loro stessa prova sostenuta ad Aprile, avvantaggiandosi della circostanza.

L'irragionevolezza del sistema, a modesto parere di questa difesa, è *in re ipsa* e non necessita di alcuna ulteriore dimostrazione circa l'effettivo o meno vantaggio ottenuto da alcuni candidati rispetto ad altri.

Invero, su questioni analoghe, quale, ad esempio quella relativa alla presunta violazione delle regole dell'anonimato, sempre nelle procedure di selezione per l'accesso ai Corso di Laurea in Medicina, Questo Ecc.mo Collegio, ha, infatti, ritenuto che: *“.....Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove*

*selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi. Essa, infatti, consentiva -anche in astratto- che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre.*

*Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponessero siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonché degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso".*  
*(Tar Lazio, sez. III, sent. N° 6681/2014 del 24.06.2014).*

Di contro, non sono mancati e non mancano sistemi di selezione nei quali – **a vantaggio di tutti** - le BANCHE DATI, al contrario, sono rese pubbliche dalla P.A., ancorché poco tempo prima della data prestabilita per la PROVA, al fine di consentire a TUTTI, nel rispetto della PAR CONDICIO, di esercitarsi e confrontarsi sui quesiti oggetto del concorso.

Non sfuggirà, invero, a Codesto Ecc.mo Collegio, che per anni, le prove preselettive del concorso per accedere alle funzioni di Magistrato, ed anche quelle per accedere alla professione di Notaio, risultavano organizzate secondo tali modalità che, tra l'altro, sono state ritenute legittime dalla prevalente giurisprudenza Amministrativa, proprio nel presupposto che garantiscono il rispetto delle pari opportunità. (cfr. sul punto: T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275: ***“Quanto al rilievo secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di***

*accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati ()”.*

— o o o —

Per tutto quanto sopra,

**IN VIA PRELIMINARE**, si formula

**ISTANZA EX ART. 41 n. 4 C.P.A.**

In ragione del fatto che, in ossequio al principio del rispetto del contraddittorio, e nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 41, n° 2 c.p.a.*, il presente ricorso è stato notificato alle P.A. che hanno emesso gli atti impugnati, ed a n. 4 potenziali controinteressati, **SOLO NEL CASO IN CUI**, Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse, ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati inseriti nella graduatoria del concorso per cui è causa,

**CONSIDERATO**

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta ed eccessivamente onerosa, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento;
- che risulta oggettivamente difficoltoso reperire tutti gli eventuali controinteressati, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti - essendo in graduatoria indicati soltanto i nominativi dei candidati – di reperire i loro luoghi di residenza, tra l'altro non forniti, neppure in parte dalla P.A. in esito all'istanza di accesso agli atti formulata (*cfr. DOC.16*);
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., risulta, pure, eccessivamente onerosa per i ricorrenti e, tra l'altro, potrebbe non risultare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente ritenere che un

cittadino potendo, potenzialmente essere convenuto in giudizio, si attivi costantemente per prendere visione della G.U.R.I. (cfr. Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106);

- che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;
- che, all'uopo, potrebbe risultare efficace e coerente al dettato dell'art. 41, n° 4 c.p.a., lo strumento della notifica agli eventuali controinteressati a mezzo pubblicazione del presente ricorso nell'*albo online* dell'amministrazione resistente, prassi questa già utilizzata in simili circostanze

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE  
AUTORIZZARE**

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 41 e 52 n. 2 c.p.a. e dell'art.151 c.p.c.

la notifica del presente ricorso agli, ulteriori, potenziali controinteressati a mezzo la sua pubblicazione nell'*albo online* del sito del MUR.

—<sup>ooo</sup>—

**IN VIA CAUTELARE,** per quanto esposto, provato ed argomentato nei superiori motivi, si ritiene che:

- sussiste il requisito del “*fumus boni iuris*” che costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare;
- sussiste, anche, l'elemento del “**danno**” che si palesa, sicuramente, come *grave ed irreparabile*, se si tiene conto della circostanza che il C.d.L. per cui è causa prevede la frequenza obbligatoria alle lezioni ed ai tirocini e che l'anno accademico è già iniziato e, di contro, procrastinare la decisione alla fase di merito vedrebbe preclusa la possibilità, per i ricorrenti, di accedere al corso di laurea, con notevole pregiudizio per l'intera carriera universitaria e lavorativa;

e per cui, considerato il ricorso nella sua globalità e tenuto conto che: I  
CANDIDATI CHE NON HANNO PROPOSTO RICORSO, HANNO

PRESTATO ACQUIESCENZA AI COMPORTAMENTI NEGATIVI ASSUNTI DALLA P.A., RINUNCIANDO, IMPLICITAMENTE, AL DIRITTO ALL'IMMATRICOLAZIONE, ne deriva, al contrario CHE TUTTI I **CANDIDATI/RICORRENTI** HANNO DIRITTO, IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE RICORSO e/o DELL'ISTANZA CAUTELARE ALL'IMMATRICOLAZIONE IN SOPRANNUMERO, si avanza, PRELIMINARMENTE:

### ISTANZA DI SOSPENSIONE

dei pertinenti atti impugnati, alla quale si impone provvedere con urgenza, al fine di ottenere, per l'effetto, l'ammissione - anche in sovrannumero - con riserva, dei ricorrenti al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" o in subordine in "Odontoiatria e Protesi dentaria" (ad eccezione, per tal ultima subordinata, del ricorrente Bonifazio Simone che **non** ha espresso tale opzione) per l'a.a. 2023-24 presso l'Università degli Studi di Palermo presso la quale hanno sostenuto la prova e che hanno indicato come prima sede universitaria scelta (sulla scelta opzionata dai candidati v. Graduatoria: v. **DOC. 11 o consulta GRAD. on-line sul sito Mur - Accesso Programmato, accedendo con username e password dei candidati – DOC. 12**)

ooo

- sussistono anche i presupposti per la

### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI ex art. 30, Cod. Amm. vo**

A causa dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intime gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente privati della possibilità di iscriversi tempestivamente al Corso di Laurea cui aspiravano, subendo di conseguenza i relativi danni. Invero, *“si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della*

colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, (...) delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. Lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749).

*Qualche dubbio sussiste per il nesso di causalità tra condotta ed evento, poiché l'esclusione dal Corso universitario non è la conseguenza diretta dell'illegittimità del procedimento, ma di una prestazione delle ricorrenti nella prova selettiva, ritenuta inadeguata. Tale dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo - prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale” Tar Molise, sez. I, n° 396/2013 (cfr. pure: Cons. Stato V, 10.2.2004 n. 493; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 19.7.2012 n. 771; T.a.r. Friuli Trieste I, 30.8.2006 n. 572.*

**TUTTI I RICORRENTI**, inoltre, hanno subito tanto un danno da *mancata immatricolazione*, quanto da *perdita di chance*, stante l'irripetibilità della

procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti e quindi la perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile (*v. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 852*).

Indipendentemente, poi, dalla qualificazione giuridica della responsabilità, non v'è dubbio che i ricorrenti, hanno subito e continuano a subire un danno di rilevante entità inquadabile, quantomeno, nella qualificazione giuridica del **danno morale soggettivo**, derivante dall'ingiusta esclusione dall'immatricolazione. Invero la mancata ammissione al Corso di laurea *de quo* – percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo - costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dei ricorrenti provocando un notevole stato di sofferenza che va risarcito. (*v. Tar Liguria sent. n° 5498/2010*)

— o o o —

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

qualora la documentazione versata in atti non dovesse essere ritenuta sufficiente ai fini del decidere,

- **ORDINARE ALLE P.A. e/o AL CISIA CHE LI DETIENE e/o al CINECA di PRODURRE gli ATTI/DOCUMENTI e/o di FORNIRE I DATI di seguito specificati, già richiesti in sede di istanza di accesso agli atti (cfr.: DOC. 16) che, a tutt'oggi, è rimasta inevasa e, precisamente:**

- 1) le **“Prove univocamente sostenute” dai candidati/ricorrenti** per ciascuna sessione d'esame, ovvero sia il:
  - **testo delle domande** nella sequenza somministrata,
  - la specifica **valutazione** (*corretta/errata/non data*) per ogni singolo quesito della prova;
  - il **coefficiente di facilità** attribuito a ciascun singolo quesito della prova individuale.
- 2) l'algoritmo di calcolo, sviluppato con i dati relativi alla prova del singolo candidato/istante, attraverso il quale si è pervenuti all'attribuzione del  $P_{eq}$  della specifica singola **“prova univocamente sostenuta”**;

altresì, di accedere agli ulteriori dati di seguito precisati e, quindi di conoscere:

- 3) il Numero totale di quesiti disponibili in BANCA DATI ed i relativi Testi (contenuto), con le relative risposte date come CORRETTE dal MUR/CISIA, specificando se sono stati tutti estratti nella sessione TOLC di Aprile e poi, se sono stati Tutti, parimenti, estratti nella sessione di Luglio o se, al contrario, quelli estratti ad Aprile e quelli estratti a Luglio siano diversi ed, eventualmente, specificare quali quesiti sono stati estratti nelle due diverse sessioni;
- 4) il Numero di quesiti presenti in BANCA DATI per singola disciplina o ambito disciplinare;
- 5) ogni verbale e/o atto istruttorio, nonché ogni, eventuale, formula/comando dato al software impiegato per l'estrazione "casuale" dei quesiti della Banca Dati, ed altresì ogni verbale e/o atto istruttorio inerente l'impiego dell'Equalizzatore e le fasi e gli esiti della valutazione;
- 6) il Numero di occorrenze di estrazione di ogni singolo quesito, ed il relativo Testo, con riferimento alla sessione TOLC di **APRILE 2023** ed il relativo:
  - a. Numero di risposte corrette:  $N_c$ ;
  - b. numero di risposte sbagliate  $N_s$ ;
  - c. Numero di risposte non date  $N_0$
- 7) il Numero di occorrenze di estrazione di ogni singolo quesito, ed il relativo Testo, con riferimento alla sessione TOLC di **LUGLIO 2023** ed il relativo:
  - a. Numero di risposte corrette:  $N_c$ ;
  - b. numero di risposte sbagliate  $N_s$ ;
  - c. Numero di risposte non date  $N_0$
- 8) i *Coefficiente di facilità* determinati per ciascun singolo quesito nella sessione di esami di **APRILE 2023**;



9) i *Coefficiente di facilità* determinati per ciascun singolo quesito nella sessione di esami di LUGLIO 2023 (ove esistenti);

- **ORDINARE, comunque, di PRODURRE OGNI ALTRO ATTO/DOCUMENTO IL CUI ESAME RISULTI INDISPENSABILE AI FINI DEL DECIDERE.**

ooo

**NEL MERITO:**

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

Ritenere e dichiarare fondato in fatto e diritto il proposto ricorso ed *annullare i pertinenti atti impugnati e, per l'effetto,* coerentemente all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio, già in passato, anche da Codesto Ecc.mo Tar, e ribadito dal **Consiglio di Stato, sez. I, Adunanza di sezione, nella pronuncia del 05.02.2020,** in forza del quale: *“La conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Al contrario più ragionevole appare l'opzione di accogliere il gravame limitatamente alla posizione della ricorrente, con la sua iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria”.* – **DISPORRE L'AMMISSIONE** - anche in soprannumero - dei ricorrenti al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in **“Medicina e Chirurgia”** o in subordine in **“Odontoiatria e Protesi dentaria”** (ad eccezione, per tal ultima subordinata, del ricorrente Bonifazio Simone che non ha espresso tale opzione) **per l'a.a. 2023-24,** presso l'**Università degli Studi di Palermo** presso la quale hanno sostenuto la prova e che hanno indicato come prima sede universitaria scelta (sulla scelta opzionata dai candidati v. Graduatoria: v. *DOC. 11 o consulta GRAD. on-line sul sito Mur - Accesso Programmato, accedendo con username e password dei candidati – DOC. 12*);

o **IN SUBORDINE** presso gli altri Atenei, secondo l'ordine delle opzioni espresse.

**In via subordinata:**

**RISARCIMENTO DEI DANNI**

- In accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 30, n° 2 ult. cpv. Cod. Amm.vo, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 2058 c.c., **ORDINARE all'Università di Palermo di immatricolare (anche in sovrannumero) i ricorrenti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2023-24.**

Sempre in accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 30 Cod. Amm.vo e, solo ove non venga accolta la richiesta di risarcimento in forma specifica:

- Condannare le Amministrazioni intime, e/o il CISIA o il CINECA, ciascuno secondo le proprie responsabilità, al risarcimento dei danni tutti cagionati ai ricorrenti, per l'illegittimo operato eseguito durante tutte le fasi del procedimento concorsuale, che vengono quantificati in € 6.000,00 per ciascuno (tenuto conto della perdita di chance e del fatto che, comunque, i ricorrenti hanno perso un anno di studi e, quindi, di vita), o in altra misura maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa.

**In via ulteriormente subordinata e meramente gradata:**

- Disporre l'annullamento dei pertinenti atti impugnati e, per l'effetto, la ripetizione della prova.

Con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori, come per legge.

Si produce quanto specificato con separato **indice**.

*Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.*

Palermo, 20.10.2023

- Avv. Alessandra Faldetta -

- Avv. Giuseppe Spada -

**TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**ALL'ECC.MO SIG. PRESIDENTE**

Nell'interesse dei ricorrenti **NALBONE SOFIA, BONIFAZIO SIMONE** e **LUGLIO GIULIA**, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, nel ricorso

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. + altri**

**E NEI CONFRONTI DI**

- **BUCCHERI SILVIA, SCARITO LEANDRA e FRANCHINA FRANCESCO**

**PREMESSO CHE**

- il particolare rilievo degli interessi coinvolti;
  - la particolare complessità della controversia che ha richiesto, tra l'altro, di specificare tecnicamente il funzionamento dei meccanismi di valutazione utilizzati dalla P.A. nel concorso per cui è causa, al fine di evidenziarne i molteplici profili di illegittimità;
  - le numerose censure articolate,
- non consentono che il presente RICORSO possa mantenersi all'interno dei limiti dimensionali stabiliti, per il rito ordinario, dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto 22.12.2016, recante “disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”, si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE**

ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto, al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa, autorizzare - nei modi previsti dall'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2016 - il superamento dei predetti limiti.

Con osservanza.

Palermo, 20 ottobre 2023

- Avv. Alessandra Faldetta -

- Avv. Giuseppe Spada -